#### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2024-362 del 23/01/2024

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 intestata a RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per l'officina meccanica specializzata in rettifiche sita in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65

Proposta

n. PDET-AMB-2024-401 del 23/01/2024

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 intestata a RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per l'officina meccanica specializzata in rettifiche sita in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65

#### LA DIRIGENTE

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad officina meccanica specializzata in rettifiche sito in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 26/06/2017;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

• all'Allegato A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/08/2023, acquisita al Prot. Unione 27123 e da Arpae ai PG/2023/138718 e 138725, da **RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

 Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/2006 (nuovo titolo abilitativo);

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Visto** che, relativamente alle emissioni in atmosfera, la Ditta è attualmente autorizzata mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presentata alla Provincia di Forlì-Cesena in data 12/03/2015, successivamente modificata in data 22/05/2015, per le attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";
- 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g";
- 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi";

**Considerato** che con l'istanza di modifica sostanziale AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, la Ditta ha richiesto di convogliare alla emissione E1 "Saldatura e rettifica" l'attività di saldatura anche di acciaio inox, in modifica rispetto alla situazione attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi;

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27/12/2021;

**Dato atto** che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3

dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 28628 del 17/08/2023 acquisita da Arpae al PG/2023/144049, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Dato atto** che con Nota Prot. Unione 30180 del 31/08/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/148886, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

**Atteso** che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la trasmissione delle integrazioni, in data 25/10/2023 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 37687 e da Arpae al PG/2023/182379;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 153466 del 31/10/2023, acquisita al PG/2023/185787, il Comune di Cesena ha espresso il seguente parere: "Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 27/AUA/2023 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 31 agosto 2023, e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato che l'attività in oggetto rispetta i valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.";

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 22/01/2024, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi ed ha proposto l'introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA";

**Evidenziato** che l'adozione dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad officina meccanica specializzata in rettifiche sito in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 26/06/2017, come segue:

• Introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il provvedimento di AUA sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data del rilascio dell'AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 12/03/2015, successivamente modificata in data 22/05/2015, per le attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:
  - 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";
  - 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g";
  - 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi"

#### Viste:

• la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1. Di AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa citate, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad officina meccanica specializzata in rettifiche sito in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 26/06/2017, come segue:
  - Introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **2.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017.
- **3.** Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
- **4.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est D.ssa Tamara Mordenti

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

#### A. PREMESSE

Lo stabilimento era in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/06/2017 P.G.N. 27192, che comprendeva le valutazioni riguardo sull'impatto acustico e all'Allegato A l'autorizzazione allo "scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura".

Lo stabilimento era inoltre autorizzato alle emissioni in atmosfera mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presentata alla Provincia di Forlì-Cesena in data 12/03/2015, successivamente modificata in data 22/05/2015, per le attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";
- 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g";
- 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi".

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta ha chiesto di ricomprendere nella stessa anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, in quanto intende convogliare alla emissione E1 "Saldatura e rettifica" l'attività di saldatura anche di acciaio inox, in modifica rispetto alla situazione attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota 28628 del 17/08/2023, acquisita al protocollo PG/2023/144049, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le sequenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna Sede di Cesena;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/140696 del 11/08/2023, aggiornata con PG/2023/187661 del 06/11/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/140700 del 11/08/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 30002 del 31/08/2023, acquisita al prot. di Arpae PG/2023/148110 del 31/08/2023 il Suap dell'Unione Comuni Valle del Savio ha trasmesso il parere del Settore Governo del Territorio - Sportello Unico Edilizia del 29/08/2023 PGN 119076, di seguito riportato:

"Richiesta di modifica AUA rilasciata in data 20/06/2017; la ditta in esame si occupa di rettifica di alberi motori, cilindri, freni e frizioni di veicoli comprese le operazioni di smontaggio, lavaggio, saldatura e sabbiatura dei pezzi.

La modifica dell'AUA si rende necessaria per l'adeguamento degli impianti che prevedono un aumento dei punti di emissione dei fumi in atmosfera.

L'immobile interessato:

- è ubicato in via Pisa 65:
- risulta disciplinato dall'art. 4.13.4 del PUG (tessuti da integrare);
- è catastalmente descritto al Fg 97 plla 253;
- è stato edificato con la licenza edilizia n.1198/1968;
- è stato trasformato da magazzino ortofrutticolo in capannone artigianale con la concessione edilizia n.219/1986 e ss.mm.;
- è dotato di certificato di agibilità rilasciato il 17/11/1994.

L'elaborato grafico allegato alla richiesta di AUA è conforme all'ultimo titolo edilizio autorizzato e al catasto relativamente alla distribuzione interna e al sistema delle aperture al piano terra (è composto anche di un piano primo non rappresentato nella richiesta dell'AUA)".

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2023/0322116/P del 06/12/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/207953 del 06/12/20223, ha trasmesso le proprie valutazioni sull'istanza di AUA, come di seguito riportato:

"In relazione al procedimento ambientale di modifica sostanziale di AUA in oggetto, valutate le successive integrazioni trasmesse (ns prot. 2023/ 282996/A del 26/10/2023), considerate le riportate caratteristiche delle emissioni (tipologia di materie prime e inquinanti, altezza e orientamento dei camini, presenza di impianti di filtrazione) e le altezze e attuali destinazioni d'uso degli edifici circostanti; preso atto di quanto dichiarato relativamente all'emissione E1\_saldatura e all'emissione E3\_sabbiatura (gli impianti lavorano sempre in un range di portata inferiore alla portata massima), per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, si esprime parere favorevole nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e sm.i. e di quanto espresso e prescritto da ARPAE ST".

Con nota PG/2024/0011523 del 22/01/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

"(..omissis..)

# <u>Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni</u>

# EMISSIONE E1 SALDATURA INOX/ NON INOX RETTIFICA

Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle fasi di puntatura/saldatura inox/non inox e sono servite anche due macchine da rettifica.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo per acciaio inox.

L'attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi.

Per quanto riguarda l'attività di rettifica, questa rientra al punto 4.13.22 dell'allegato 4 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER e nel

punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc

Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche in tessuto dove la ditta dichiara di aver installato un pressostato differenziale.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.049 m/s

Nelle integrazioni la ditta dichiara che la suddetta portata massima è superiore alla portata reale per la quale invece si ipotizza una velocità di filtrazione di 0,05 m/s quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Controllando l'apposita tabella delle materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta e dai calcoli effettuati dalla stessa ditta è dichiarato che i flussi di massa in emissione prodotti dalla saldatura inox sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

#### Segue Tabella di riferimento: Emissione E1

Portata	4800 Nmc/h
Altezza	10,5 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,13 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche in tessuto con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annotazione su registro

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E1;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo della compilazione mensile per la corretta manutenzione dei filtri con pressostato differenziale;
- obbligo di annotare con frequenza mensile su apposito registro i consumi di materiale di apporto/elettrodi per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox.

# EMISSIONE E2 LAVAGGIO PEZZI MECCANICI

Al punto di emissione E2 vengono convogliati gli effluenti provenienti da 2 cappe di aspirazione a servizio del lavaggio/sgrassaggio pezzi

Tale attività rientra al punto 4.13.28 dell'allegato 4a sgrassaggio alcalini dei Criteri CRIAER ed è compresa al punto 4.32 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano limiti di emissione per i fosfati pari a 5 mg/Nmc, per le sostanza alcaline pari a 5 mg/Nmc e per l'ammoniaca pari a 5 mg/Nmc.

La ditta dichiara che Il sistema filtrante è costituito da due filtri metallici CFM (pannelli di dimensioni 600x600x22 mm) e un filtro acrilico CFA (pannello di dimensioni 600x600x25 mm). Tale filtro costituisce una trappola per gocce di olio, nafta ed acqua trascinate insieme all'aria aspirata. Stante il limitato utilizzo di materia prima e l'esiguità dell'emissione come portata volumetrica si valuta di sostituire gli autocontrolli annuali con l'annotazione dei consumi di materie prime su apposito registro.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E2

Portata	6000 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	1 h/g
Sezione	0,03 mq
Impianto di abbattimento	filtri metallici
Inquinanti	Concentrazione massima
fosfati espressi come ione fosfato (PO <sup>3-</sup> )	5 mg/Nmc
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nmc
Ammoniaca	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	registro consumi

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione sopra citati;
- obbligo di annotare nel registro dei consumi dei detergenti con frequenza mensile.

#### EMISSIONE E4 LAVAGGIO PEZZI MECCANICI

Al punto di emissione E4 afferiranno le emissioni del nuovo impianto per il lavaggio automatico di pezzi meccanici TEKNOX SIMPLEX BIG S1200.

Il detersivo che verrà utilizzato nel macchinario denominato "KPK POLVERE" (si tratta di un detersivo in polvere a base prevalentemente di fosfati) di cui si stima un consumo annuo pari di 150 kg.

Tale attività rientra al punto 4.13.28 dell'allegato 4a sgrassaggio alcalini dei Criteri CRIAER ed è compresa al punto 4.32 della DGR 1769/2010 e smi dove fissa per i fosfati un limite di 5 mg/Nmc e sostanze alcaline un limite di 5 mg/Nmc.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

#### Segue Tabella di riferimento: Emissione E4

Portata	320 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,012 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Fosfati espressi come PO <sub>4</sub> 3-	5 mg/Nmc
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	registro consumi

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E4;
- rispettare i limiti di emissione sopra citati;
- obbligo di annotare nel registro dei consumi dei detergenti con frequenza mensile.

#### EMISSIONE E3 SABBIATURA

Al punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni proveniente dalla sabbiatura manuale di pezzi di metallo

Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/nm come previsto al punto 4.13.11 - distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre, dell'allegato 4a dei criteri criaer (limite per il materiale particellare pari a 20 mg/nmc) e nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli (pallinatura, granigliatura e sabbiatura) dove si fissano i valori limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato che la sabbiatrice è composta di un ciclone a funzionamento selettivo che permette la separazione delle microsfere di vetro e/o delle graniglia con le polveri esauste che vengono espulse e portate a un filtro a maniche. In particolare il filtro è costituito da 4 maniche filtranti in agugliato poliestere (grammatura 350 g/mq) del diametro di 160 mm e di lunghezza 1380 mm.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.014 m/s.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportati.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E3

Portata	500 Nmc/h
Altezza	9,20 m
Durata	3 h/g

Frequenza	1 ora
Sezione	0,011mq
Impianto di abbattimento	ciclone + 4 Filtri a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri/ totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissione E3.

#### IMPIANTI TERMICI G1, G2, G3

Potenza termica totale nominale 0,156 MW. Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

#### Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati."

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

#### **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 02/08/2023 P.G.N. 27123, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE I1 - CALDAIA** (0,0266 MW, a metano)

EMISSIONE 12 - CALDAIA PENSOTTI (0.1046 MW. a metano)

EMISSIONE I3 - GENERATORE DI CALORE ACCORONI (0,0225 MW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'attività di officina metalmeccanica è

autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

# **EMISSIONE E1 – SALDATURA INOX/NON INOX E RETTIFICA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima Altezza minima Durata	4.800 10,5 8	Nmc/h m h/g		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub> Monossido di Carbonio (CO)	10 5 10	mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc		
EMISSIONE E2 – LAVAGGIO PEZZI MECCANICI Impianto di abbattimento: n. 2 filtri metallici + n. 1 filtro in acrilico				
Portata massima Altezza minima Durata	6.000 9,5 1	Nmc/h m h/g		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Sostanze alcaline Fosfati Ammoniaca	5 5 5	mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc		
EMISSIONE E3 – SABBIATRICE Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche				
Portata massima Altezza minima Durata	500 9,2 3	Nmc/h m h/g		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc		
EMISSIONE E4 – LAVATRICE PEZZI MECCANICI				
Portata massima Altezza minima Durata	320 9 8	Nmc/h m h/g		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Sostanze alcaline Fosfati Ammoniaca	5 5 5	mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc		

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la

data di messa in esercizio degli impianti di cui alla nuova emissione E4 e alle emissioni modificate E1 ed E3, con un anticipo di almeno 15 giorni.

- 3. Tra la data di messa in esercizio, di cui al punto precedente, e la data di messa a regime degli impianti di cui alla nuova emissione E4 e alle emissioni modificate E1 ed E3 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
- 4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla nuova emissione E4 e alle emissioni modificate E1 ed E3 e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- 7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il <u>monitoraggio</u> dell'emissione E3 con una <u>periodicità almeno annuale</u>, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 8. Il monitoraggio periodico annuale per il parametro Polveri totali alla emissione E1 è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono

essere annotate sul **registro** di cui al successivo <u>punto 10</u>. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

Il monitoraggio periodico annuale per i parametri Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2 e Monossido di Carbonio (CO) alla **emissione E1** è sostituito dalla <u>annotazione</u>,con frequenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo <u>punto 10</u>, dei <u>consumi</u> di materiale di apporto per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, visti i quantitativi di consumo dichiarati. I <u>consumi annuali</u> di materiale di apporto per saldatura non devono pertanto essere superiori a 52 kg di filo/bacchette inox, 17,5 kg di filo non inox e 10,5 kg di bacchette non inox.

- 9. Il monitoraggio periodico annuale delle emissioni E2 ed E4 è sostituito dall'annotazione con frequenza almeno mensile, sul registro di cui al successivo punto 10, dei consumi di prodotti per lavaggio/pulizia dei pezzi meccanici utilizzati nei relativi impianti, validati dalle fatture di acquisto. I consumi annuali non devono essere complessivamente superiori a 35 kg di prodotti utilizzati nell'emissione E2 e 150 kg di prodotti utilizzati nell'emissione E4.
- 10. Dovrà essere predisposto un <u>registro</u>, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle <u>ispezioni mensili</u> effettuate all'impianto di abbattimento della **emissione E1**, come richiesto al precedente <u>punto 8.</u>;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo e bacchette per saldatura, validati dalle fatture di acquisto, di cui alla emissione E1, come richiesto al precedente punto 8.;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi dei prodotti per lavaggio/pulizia dei pezzi meccanici, validati dalle fatture di acquisto, di cui alle emissioni E2 ed E4, come richiesto al precedente punto 9.
- 11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

- 12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento:
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle emissioni E1, E2, E3 deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità

Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le sequenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

- 15. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:
  - ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti	prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto a	al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

;	superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	
		,			

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- 16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato guanto di seguito riportato:
  - L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
  - Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adequate.
  - Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
  - Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
  - Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

# Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - > parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - > piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - > protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
- 17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., <u>i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella</u> che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H₂O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, <u>nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora</u> (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare <u>saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora</u> (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, <u>nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione</u>, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) <u>oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.</u>

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I <u>risultati analitici</u> dei controlli/monitoraggi eseguiti <u>devono riportare</u> l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.